

Civile Ord. Sez. 1 Num. 17494 Anno 2018

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: FRAULINI PAOLO

Data pubblicazione: 04/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27390/2014 R.G. proposto da

CIACCIO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Carrara, con domicilio in Roma, L.re dei Mellini n. 10 presso lo studio dell'avv. Antonella Ceschi, giusta procura in calce al ricorso;

– **ricorrente** –

Contro

SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. CANTINE RIUNITE SCIACCA TERME, AUGELLO PAOLO, BONO VINCENZO, CATANZARO SALVATORE, GALLO GIUSEPPE, MORREALE LUIGI, DIMINO GIUSEPPE, CATANESE CALOGERO, INDELICATO GIOVANNI, TURTURICI UMBERTO, e U.G.F. ASSICURAZIONI

– **intimati** –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 626/2014 depositata il 11 aprile 2014.

Ord.
784
2018



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2018 dal Consigliere Paolo Fraulini.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca che aveva condannato Michele Ciaccio, nella qualità di amministratore della SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. CANTINE RIUNITE SCIACCA TERME, a risarcire il danno cagionato alla società in conseguenza di gravi inadempienze connesse all'esercizio della sua funzione gestoria, rigettando altresì la domanda di regresso del Ciaccio nei confronti di PAOLO AUGELLO, VINCENZO BONO, SALVATORE CATANZARO, GIUSEPPE GALLO, MORREALE LUIGI, DIMINO GIUSEPPE, e confermando il rigetto di analoga domanda già disposto in prime cure nei confronti di CALOGERO CATANESE, GIOVANNI INDELICATO e UMBERTO TURTURICI, in relazione alle quali era stata evocata in lite anche la compagnia di assicurazione del relativo rischio professionale.

Il giudice distrettuale ha affermato la sussistenza della responsabilità dell'amministratore per aver violato il precetto dell'art. 2392 cod. civ. avendo agito senza alcuna autorizzazione societaria e posto in essere un'operazione estremamente rilevante (la vendita di un numero di bottiglie di vino per un prezzo pari a euro 1.060.000,00) senza alcuna garanzia, in presenza di elementi sintomatici della scarsa affidabilità dell'acquirente, identificati nel mancato pagamento della cauzione contrattuale e nella reiezione da parte di primaria società assicurativa della garanzia commerciale in favore dell'acquirente e accontentandosi di un acconto di prezzo di soli euro 13.000,00, assolutamente esiguo rispetto all'importo del prezzo e continuando a fornire la merce pur in presenza di assegni rilasciati dal compratore che risultavano privi di provvista. Tali comportamenti erano imputabili al solo Ciaccio, che aveva omesso di informare gli altri amministratori del proprio comportamento, sicché essi andavano mandati assolti dalla corresponsabilità nella generazione del fatto dannoso.

RG27390_2014

2

Fest.





Contro la sentenza Michele Ciaccio ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Gli intimati SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. CANTINE RIUNITE SCIACCA TERME, AUGELLO PAOLO, BONO VINCENZO, CATANZARO SALVATORE, GALLO GIUSEPPE, MORREALE LUIGI, DIMINO GIUSEPPE, CATANESE CALOGERO, INDELICATO GIOVANNI, TURTURICI UMBERTO, e U.G.F. ASSICURAZIONI non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2475, 1176 c.c. – Motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria – violazione dell'art. 342 c.p.c.» deducendo l'erroneità nella sentenza nell'individuazione dei fatti posti a base della affermata responsabilità gestoria, siccome basata su una valutazione dei fatti *ex post*; deduce inoltre l'erroneità della esenzione degli altri amministratori dalla responsabilità solidale per la gestione e contesta la rilevata genericità dei motivi di appello che chiedevano di estendere la responsabilità anche ai sindaci.
2. Il ricorso va respinto. La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio di *business judgment rule* più volte affermato da questa Corte secondo cui il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (Sez. 1, Sentenza n. 3409 del 12/02/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1783 del 02/02/2015). Da pagina 12 a pagina

RG27390_2014

3

l'est.

14 la Corte palermitana ha enucleato tutti i fatti imputabili all'amministratore operativo dai quali ha fatto discendere la sua responsabilità. Tali circostanze non attengono minimamente alla scelta imprenditoriale o all'economicità della sua valutazione, bensì alla evidente negligenza, superficialità e imprudenza nell'attuazione del contratto di compravendita del prodotto aziendale, fonte del danno di cui si è disposto il ristoro.

In relazione all'esclusione della responsabilità solidale degli altri membri del consiglio di amministrazione va detto che a pagina 18-19 la sentenza impugnata dà conto delle ragioni accertate in fatto per le quali ha ritenuto che nel caso di specie fosse vinta la solidarietà che lega i componenti del consiglio, in relazione alla peculiare condotta del Ciaccio quale amministratore incaricato di dare esecuzione alla delibera consiliare. In disparte l'inammissibile tentativo del ricorrente di censurare tale apprezzamento in fatto in questa sede, invocando peraltro la vecchia e non più vigente formulazione dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., va rilevato che a livello teorico ben può aversi elusione del vincolo di solidarietà tra i componenti del c.d.A. qualora si accerti che il fatto dannoso è stato generato dal comportamento ascrivibile al solo amministratore che si è incaricato – per autonoma scelta o per delega ricevuta dal consiglio – di dare esecuzione alla delibera consiliare.

La doglianza è poi inammissibile laddove lamenta la declaratoria di inammissibilità dei propri motivi di appello afferenti anche la presunta corresponsabilità dei sindaci per violazione dell'artt. 342 cod. proc. civ. giacché, in violazione degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., omettere di trascrivere o specificamente indicare il contenuto letterale dei suddetti motivi, non



G consentendo ~~in tal modo~~ a questa Corte di valutare la pretesa erroneità della qualificazione adottata sul punto dal giudice di appello. Nulla deve disporsi sulle spese della presente fase, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile